



COMUNE DI PAESANA

Via Barge, 6 - 12034 PAESANA (CN)
Tel: 0175.94105 - Fax: 0175.987206
E-mail: poliziamunicipale.comune@paesana.it
Pec: poliziamunicipale.paesana@legalmail.it
CF: 85001190041 - PI: 00565510047



UFFICIO POLIZIA LOCALE

Responsabile: BARRA dottor Davide Domenico
Vice Commissario di P.L.

Paesana, li 15 maggio 2025

Cronologico registro ordinanze n. 25/2025

ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TENUTO CONTO della richiesta di emissione di ordinanza di disciplina della circolazione stradale del 11 aprile 2025, acquisita al protocollo legale di questo Ente in data 13 aprile 2025, al numero 1984;

TENUTO CONTO che la richiesta di cui sopra è propedeutica allo svolgimento in sicurezza della gara ciclistica agonistica denominata "66° Gran Premio U.C.A.T.", in programma per la giornata di domenica 18 maggio 2025;

CONSIDERATO che la manifestazione prevede il ritrovo a Paesana, poi un successivo passaggio in paese ed infine l'arrivo nel concentrico di Paesana;

TENUTO CONTO del tracciato della gara *de quo*, che — per quanto concerne il territorio di competenza del Comune di Paesana — interesserà sia strade provinciali che strade comunali;

PRESO ATTO che per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione ciclistica il sindaco del Comune di Paesana ha espresso alla Provincia di Cuneo il proprio nulla osta (al protocollo numero 2476/2025), con parere favorevole allo svolgimento della gara ciclistica;

RITENUTO dunque necessario, onde garantire la sicurezza della circolazione stradale e la pubblica incolumità durante l'esecuzione della gara ciclistica agonistica di cui sopra, adottare apposito provvedimento di regolamentazione della circolazione stradale;

ACCERTATA la sussistenza di motivazioni di pubblico interesse;

VISTA la Legge numero 241 del 07.08.1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 5 e 7 del Decreto legislativo numero 285 del 30.04.1992 recante "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica numero 495 del 16.12.1992 recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 107 e 109 del Decreto legislativo numero 267 del 18.08.2000 recante "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso datato 30.12.2024, n. 8, di nomina del Responsabile del Servizio Polizia locale e Commercio;

ORDINA

Su tutta Piazza Vittorio Veneto:

- **Pistituzione temporanea del divieto di sosta, con la sanzione accessoria della rimozione forzata, dalle ore 11.00 alle ore 19.00 del giorno 18 maggio 2025, e comunque sino a cessate esigenze;**
- **Pistituzione temporanea del divieto di transito a tutti i veicoli, dalle ore 13.00 alle ore 19.00 del giorno 18 maggio 2025, e comunque sino a cessate esigenze.**

Lungo tutta Via Po:

- **Pistituzione temporanea del divieto di sosta, con la sanzione accessoria della rimozione forzata, dalle ore 13.00 alle ore 17.00 del giorno 18 maggio 2025, e comunque sino a cessate esigenze.**

Lungo Via Po, nel tratto compreso tra la confluenza con Piazza Vittorio Veneto e l'intersezione con Piazza Statuto:

- P'istituzione temporanea del divieto di transito a tutti i veicoli, dalle ore 13.00 alle ore 19.00 del giorno 18 maggio 2025, e comunque sino a cessate esigenze.

Lungo Via Po, nel tratto compreso tra l'intersezione con Piazza Statuto e l'intersezione con Via Roma:

- P'istituzione temporanea del divieto di transito a tutti i veicoli, dalle ore 14.30 alle ore 19.00 del giorno 18 maggio 2025, e comunque sino a cessate esigenze.

Lungo tutta Via Nazionale, tutta Via Roma e su tutta Piazza G.B. Mattio:

- P'istituzione temporanea del divieto di sosta, con la sanzione accessoria della rimozione forzata, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 del giorno 18 maggio 2025, e comunque sino a cessate esigenze.

Lungo Via Chiaffredo Bergia, nel tratto compreso tra la confluenza con Piazza Vittorio Veneto e l'intersezione con Piazza Statuto:

- P'istituzione temporanea del divieto di transito a tutti i veicoli, dalle ore 13.00 alle ore 19.00 del giorno 18 maggio 2025, e comunque sino a cessate esigenze.

Lungo Via Agliasco, nel tratto compreso tra l'intersezione con Piazza Vittorio Veneto e l'intersezione con Via Margaria:

- P'istituzione temporanea del divieto di transito a tutti i veicoli, dalle ore 13.00 alle ore 19.00 del giorno 18 maggio 2025, e comunque sino a cessate esigenze.

ORDINA ALTRESÌ

La sospensione temporanea della circolazione il giorno domenica 19 maggio 2024, lungo il percorso della competizione sopraindicata, come da mappa e cronotabella allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "Inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello di "mobile Fine gara ciclistica". In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Per completezza, si elencano qui di seguito le strade comunali interessate dal passaggio della gara, e quindi oggetto della presente ordinanza:

- Via Nazionale;
- Via Roma;
- Via Po;
- Piazza Vittorio Veneto.

DISPONE

- che i partecipanti (ammiraglie e veicoli di società sportive compresi) siano resi edotti dell'obbligo di rispettare le norme del Codice della Strada;
- che i velocipedi partecipanti alla gara, i veicoli al servizio della gara, le ammiraglie e i veicoli delle società sportive partecipanti alla gara siano esonerati dal rispetto della presente ordinanza, fermo restando il rispetto, lungo il percorso della competizione agonistica, di quanto previsto dai vigenti regolamenti;
- che la carovana ciclistica sia scortata, dagli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della strada", ovvero, in sostituzione o supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli

equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alee competizioni ciclistiche approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- che l'organizzazione predisponga un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito in corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- che l'organizzazione vigili sul comportamento dei partecipanti, prevenendo ogni pericolo o intralcio per la circolazione e adoperandosi affinché sia salvaguardata la sicurezza stradale;
- che la presente ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione di apposita segnaletica verticale temporanea presso i luoghi interessati;
- che della presente ordinanza sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale on-line;
- che la validità della presente ordinanza sia subordinata al rispetto di tutte le eventuali normative in materia;
- che la presente ordinanza venga trasmessa a:
 - Comando Stazione Carabinieri – Paesana;
 - Croce rossa italiana – Sede di Paesana;
 - Azienda Zero Piemonte – Centrale operativa emergenza sanitaria Cuneo;
 - Comando provinciale Vigili del fuoco – Cuneo;
- che i mezzi di soccorso sanitario, soccorso tecnico urgente, Protezione civile, Forze di Polizia e Polizia locale, durante l'espletamento di servizi urgenti d'istituto, sino esonerati dal rispetto della presente ordinanza;
- che, per esigenze connesse con la fluidità o la sicurezza della circolazione, gli operatori di Polizia Locale potranno disporre ulteriori provvedimenti, necessari a risolvere situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto;
- che il personale addetto ai servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della strada", è incaricato di far rispettare gli obblighi del presente provvedimento.

AVVERTE

- che l'inottemperanza agli obblighi e ai divieti oggetto della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. numero 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii., fatto salvo che non si configurino ulteriori e più gravi responsabilità;
- che, a norma dell'art. 8 della L. numero 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è il dottor Davide Domenico Barra, Responsabile del Servizio Polizia locale dell'Unione montana dei Comuni del Monviso;
- che, ai sensi dell'art. 3, c. 4, della L. numero 241 del 07.08.1990, contro il presente atto può essere presentato ricorso al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e ss.mm.ii. o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. numero 1199 del 24.11.1971 e ss.mm.ii, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di notifica (se effettuata) oppure dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VICE COMMISSARIO DI P.L.**
BARRA dottor Davide Domenico